

ALLEGATO 10
(previsto dall'articolo 10, comma 1)

Inserimento di nuovi fertilizzanti

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti

1.1 Concimi CE

Per l'inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiungere all'allegato I del Regolamento (CE) 2003/2003 consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 250 del 8.10.2005 e il sito internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm

1.2 Fertilizzanti di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente decreto

L'inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nonché le modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, è subordinato alla presentazione di istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da parte del fabbricante.

Il fascicolo deve essere redatto secondo il modello fac – simile di istanza di cui al punto 1.2.1.



1.2.1 Modulo di istanza e fascicolo tecnico

Al Presidente
della Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

OGGETTO: domanda di inserimento di un nuovo prodotto (o di variazione di un prodotto già esistente) negli allegati al decreto

Il sottoscritto.....

chiede.....

Allega alla presente la documentazione necessaria per una completa conoscenza del prodotto, raccolta nel fascicolo tecnico accluso.

Propone che il prodotto venga inserito al puntodell'allegato..... con le seguenti specifiche tecniche:

- *Numero d'ordine e denominazione del tipo;*
- *Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali;*
- *Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso), indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti, altri requisiti;*
- *Altre eventuali indicazioni concernenti la documentazione del tipo;*
- *Elementi il cui titolo deve essere garantito, forma e solubilità degli elementi fertilizzanti, altri criteri;*
- *Eventuali note.*

Si allega il fascicolo tecnico e si resta a disposizione per qualunque esigenza e richiesta di chiarimento.”



FASCICOLO TECNICO

Prodotto

--

Produttore

--

Indirizzo, telefono, telex e fax

--

Eventuale nome del responsabile tecnico con il quale si possono mantenere i contatti

--

I. NOTIZIE SUL PROCESSO PRODUTTIVO (Riservate)

1.1. Quantità approssimativamente prodotte nell'anno

--

1.2. Materie prime*(eventuali variazioni significative che dovessero intervenire in futuro dovranno essere comunicate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).*

Natura*	Nome	Percentuale	Origine geografica Estrazione/produzione

* La natura delle materie prime può essere: sostanze fertilizzanti di base, diluenti, solventi, coadiuvanti, leganti, complessanti, tensioattivi, conservanti, emulsionanti, antievaporanti, antischiuma, coloranti, ecc. L'acqua, materia prima, è considerata un diluente e/o un solvente.

1.3. Descrizione sommaria del processo di produzione (accennare in particolare anche alle sostanze che possono non ritrovarsi nel prodotto finale, ma che sono presenti negli scarti).

Massa volumetrica (20 °C) Soluzione/Sospensione kg/dm³

□□ , □□□□

Solubilità in acqua g/l 20 °C

□□□□□□

pH

□□ , □□□□

Sostanza secca % sul t.q.

□□□□ , □□□□

Sostanze minerali % sul t.q.

□□□□ , □□□□

Sostanza organica % sul t.q.

□□□□ , □□□□

Nome degli isomeri e % di loro presenza

--

2.3. Elementi fertilizzanti in percentuale sul prodotto tal quale

Azoto totale

□□□□ , □□□□

Azoto ammoniacale

□□□□ , □□□□

Azoto nitrico

□□□□ , □□□□

Azoto di origine biologica

□□□□ , □□□□

Azoto ureico

□□□□ , □□□□

Azoto cianamidico

□□□□ , □□□□

P₂O₅ totale

□□□□ , □□□□

P₂O₅ solubile in acqua e citrato

□□□□ , □□□□

P₂O₅ solubile in citrato

□□□□ , □□□□

P₂O₅ solubile in acido formico

□□□□ , □□□□

K₂O totale

□□□□ , □□□□

K₂O solubile in acqua

□□□□ , □□□□

MgO totale


□□□□ , □□□□

MgO solubile in acqua

□□□□ , □□□□

CaO totale

□□□□ , □□□□



CaO da carbonati

[] [] , [] []

Zolfo totale (SO₃)

[] [] , [] []

Solfati totali (SO₃)

[] [] , [] []

Solfati solubili (SO₃)

[] [] , [] []

Zolfo elementare

[] [] , [] []

Na₂O totale

[] [] , [] []

Na₂O solubile in acqua

[] [] , [] []

Cloruri (Cl)

[] [] , [] []

Carbonati (CO₂)

[] [] , [] []

Boro totale (B)

[] [] , [] []

Boro solubile in acqua (B)

[] [] , [] []

Cobalto totale (Co)

[] [] , [] []

Cobalto solubile in acqua (Co)

[] [] , [] []

Ferro totale (Fe)

[] [] , [] []

Ferro solubile in acqua

[] [] , [] []

Manganese totale (Mn)

[] [] , [] []

Manganese solubile in acqua (Mn)

[] [] , [] []

Molibdeno totale (Mo)

[] [] , [] []

Molibdeno solubile in acqua (Mo)

[] [] , [] []

Rame totale (Cu)

[] [] , [] []

Rame solubile in acqua (Cu)

[] [] , [] []

Zinco totale (Zn)

[] [] , [] []

Zinco assimilabile DTPA (Zn)

[] [] , [] []

Carbonio organico di origine biologica (C)

[] [] , [] []

Carbonio organico di sintesi (C)

[] [] , [] []

Carbonio unificato (C)

[] [] % del totale

Le forme degli elementi chimici sono espresse in N, P₂O₅, K₂O, MgO, CaO, SO₃, Na₂O, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.

Per P₂O₅ e K₂O è consentito indicare anche il contenuto espresso come P e K; per alcuni prodotti (ammendanti, compost, torba) è necessario indicare le percentuali in g per 100 g di sostanza secca.



2.5. Prodotti che contengono agenti chelanti

2.5.1. Agente chelante

Indicare il nome comune, quello della nomenclatura IUPAC e quello commerciale, la formula bruta e quella di struttura.

Indicare lo stato fisico a 20°C e 101,3 KPa, la tensione superficiale a 20°C (N/m), la liposolubilità a 20°C in g · L⁻¹ a pH 7, precisando l'agente di neutralizzazione.

2.5.2. Proprietà chimico-fisiche dei complessi.

Fornire un'idea della stabilità dei complessi.

Elemento chimico *	pH 5	pH 6	pH 7	pH 8	pH 9

* Indicare lo stato di ossidazione dell'elemento e fornire il valore del pKc o della costante di chelazione al pH considerato nelle colonne corrispondenti.

Indicare il pH di ossidazione del formulato e della soluzione pronta per l'uso.

Allegare la curva della percentuale degli elementi chelati in funzione del pH della soluzione che viene impiegata.

2.6. Metodologie analitiche e tolleranze

Specificare i riferimenti dei metodi usati per l'analisi del prodotto: metodi CEE, ISO, CEN, AOAC, metodo nazionale, ecc. I metodi CEE debbono essere utilizzati preferenzialmente salvo se non appropriati.

Per completare queste informazioni si devono allegare certificati con i risultati delle diverse analisi del prodotto effettuate da un laboratorio riconosciuto. Se sono state effettuate analisi seguendo un metodo non standardizzato ("metodo interno") fornire una descrizione completa in allegato, comprendente il metodo di preparazione dei campioni. L'uso di questi metodi standardizzati deve essere debitamente giustificato.

Si consiglia di allegare sempre copia delle pubblicazioni relative ai metodi analitici impiegati, per più pronto riscontro, anche se pubblicate su riviste o volumi di larga diffusione.

Si consiglia infine di proporre una tolleranza sui titoli relativi agli elementi presenti nei prodotti, che dovrà tener conto dell'incertezza di misura del metodo analitico, oltre che della tipologia del processo produttivo.



3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

3.1. Conte microbiche di organismi patogeni

Mesofili aerobici (per g)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coliformi fecali (per g)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Salmonelle (per 25 g)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stafilococchi (per g)


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uova di nematodi (per g)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3.2. Scheda di sicurezza ai sensi del Reg CE 1907/2006 del 18/12/06

(Gazzetta Ufficiale CE n. L 396 del 30 dicembre 2006)

3.3. Dati tossicologici

<i>Tossicità</i>	<i>Specie</i>	<i>Tipo/ceppo</i>	<i>Veicolo</i>	<i>Metodo</i>	<i>Risultato</i>
Orale					
Cutanea					
Inalazione					
Pelle (irritazione)					
Pelle (sensibilizzazione)					
Occhi					
Pesci					
Pesci					
Dafnie					
Uccelli					
.....					

Indicare inoltre le sostanze e gli agenti chimici o biologici indesiderabili che, per quanto si sappia, hanno o possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale.

3.4. Misure di sicurezza

Stoccaggio	
Trasporto	
Incendio	
Misure di pronto soccorso	
Misure in caso di fuoriuscita accidentale	
Eventuali antidoti	

Le informazioni di cui sopra non sono obbligatorie per tutti i fertilizzanti ma solo per i prodotti che rientrano nella normativa prevista dal Reg. CE 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH). Le schede dei dati di sicurezza sono redatte ai sensi degli allegati al Regolamento stesso.

La Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto, valuterà le informazioni fornite riservandosi di chiedere eventualmente ulteriori indicazioni.



4. ASPETTI AMBIENTALI

4.1. Informazioni generali

4.1.1. Comportamento nel suolo del prodotto tal quale e di trasformazione

<i>Proprietà</i>	<i>Metodo</i>	<i>Risultato</i>
Mobilità		
Persistenza (biodegradabilità, fotodegradabilità, ecc.)		

4.1.2. Comportamento nel suolo*

<i>Interazione con</i>	<i>Prevedibile stabilità dei legami</i>	<i>Solubilità prodotti della interazione</i>
Fillosilicati - <i>espandibili</i> - <i>non espandibili</i>		
Silicati amorfi		
Sostanza organica umificata		
Sostanza organica non umificata		
Basi di scambio		
Metalli pesanti		

4.1.3. Informazioni di biochimica del suolo*

<i>Parametro</i>	<i>Stimolazione o effetto negativo</i>	<i>A breve o lungo termine</i>
Biomassa microbica		
Attività enzimatiche endocellulari		
Attività enzimatiche esocellulari		
Processi di umificazione		



4.2. Effetti sulle proprietà fisiche

<i>Proprietà</i>	<i>Azione positiva o negativa</i>	<i>A breve o lungo termine</i>
Aggregazione		
Capacità per l'acqua		
Porosità non capillare		
.....		

4.3. Possibili effetti sui principali processi di degradazione ambientale*

<i>Alterazione</i>	<i>Azione positiva o negativa</i>	<i>A breve o lungo termine</i>
Erosione		
Scorrimento superficiale		
Sommersione del suolo		
Acidificazione		
Compattamento della superficie		
Formazione di croste superficiali		
Formazione di "pan" anche profondi		
Perdita di sostanza organica		
Salinizzazione		
Sodicizzazione		
Accumulo di sostanze tossiche		
Desertificazione		
Alterazione di cicli biogeochimici		
Perdite per volatilizzazione		
Perdite per lisciviazione		

* Le informazioni riportate nei punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.3 non sono richieste in gran parte dei casi. Si consiglia però di fornirle qualora esse o anche solo alcune di esse possano mettere in luce l'efficacia del fertilizzante o qualche particolare cautela da adottare nel suo impiego. Le tabelle intendono fornire una traccia di descrizione secondo moderni criteri scientifici. Qualora non prodotte tali informazioni potranno essere richieste dalla Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto.

4.4. Norme di buona pratica agricola

Spiegare dettagliatamente tutte le possibili azioni da condurre al fine di azzerare o comunque ridurre le conseguenze di cui ai punti 4.2 e 4.3.



5. ASPETTI AGRONOMICI

5.1. Effetti principali e secondari

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di identificazione, caratterizzazione e spiegazione.

E' vivamente consigliabile fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, che dimostri la possibilità di ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste.

5.2. Modo d'impiego del prodotto

Fornire tutte le informazioni necessarie per una utilizzazione ottimale del prodotto, secondo la buona pratica agricola anche al fine di evitare possibili effetti di degrado ambientale.

Specificare se il prodotto deve essere somministrato al terreno o alla pianta (foglie, frutti, tronco, radici). Indicare le modalità di applicazione, ad esempio somministrazione generale o localizzata, per nebulizzazione, iniezione, goccia a goccia, polverizzazione, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace.

5.3. Colture

Preferibilmente non indicare "adatto ad ogni coltura", ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata l'efficacia del prodotto.

Indicare le dosi da somministrare per ottenere l'effetto principale su ogni coltura specifica. Indicare la quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti.

Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni somministrazione e il numero di somministrazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che devono essere diluiti prima dell'uso.

Tutti i consigli di concimazione sono ovviamente del tutto indicativi in quanto si deve tenere conto preliminarmente delle condizioni pedoclimatiche locali. Ciò implica ulteriori informazioni sull'impiego del prodotto come ad esempio i tipi di terreno ed il loro stato nutrizionale, le condizioni climatiche e di crescita. Indicare le situazioni in cui è proibito o non è raccomandabile l'uso del prodotto, miscele possibili o vietate, ecc.



5.4 Precauzioni e condizioni d'uso particolari

Miscele possibili	
Miscele sconsigliate	
Condizioni climatiche da evitare	
Condizioni di suolo da evitare	
Condizioni colturali da evitare	
Da non impiegare sulle colture seguenti (indicare le motivazioni)	

5.5. Efficacia

Fornire informazioni chiare (comprensibili) che dimostrino il rendimento del prodotto nelle condizioni d'uso descritte. Se necessario fornire i risultati delle prove volti a dimostrare l'effetto principale, i risultati dettagliati delle prove relative ai rapporti e/o alla qualità delle colture. Includere altresì le analisi pertinenti del suolo e della flora interessata per mostrare lo stato di nutrizione della coltura, il tipo di suolo e le informazioni agronomiche di base.

Nel caso in cui i risultati delle prove siano pubblicati, allegare una fotocopia della pubblicazione, se necessario tradotta in italiano.



ALLEGATO 11
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

Accreditamento laboratori

NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition (Sistema d'accreditamento dei laboratori di collaudo e taratura, criteri generali di funzionamento e riconoscimento).



ALLEGATO 12
(previsto dall'articolo 3, comma 4)

Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l'iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. **A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.**

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l'indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all'analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all'analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Δx), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

$$\Delta x \max = 0,1 \cdot xd + 2$$

Alcuni valori di $\Delta x \max$ sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd , nella tabella A di cui al presente allegato.

b) Il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (α_i) qui appresso indicato:

azoto (N)	$\alpha_1 = 1,0$
fosforo (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro	$\alpha_2 = 1,0$
fosforo (P_2O_5) nelle altre forme previste dalla legge	$\alpha_3 = 0,3$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da cloruro	$\alpha_4 = 0,6$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da solfato	$\alpha_5 = 1,3$
magnesio (MgO) solubile in acqua	$\alpha_6 = 1,5$
magnesio (MgO) non solubile in acqua	$\alpha_7 = 0,2$
azoto organico (N org)	$\alpha_8 = 2,5$
carbonio organico (C) non umificato	$\alpha_9 = 0,3$
carbonio organico (C umico) umificato	$\alpha_{10} = 2,5$

Ai fini dell'applicazione del presente metodo, si definisce potassio derivante da solfato quello dei campioni di concimi per i quali in etichetta appare l'indicazione «a basso tenore di cloro».

Qualora in detti campioni il tenore di cloro risulti all'analisi maggiore di 2, il tenore di potassio si considera derivato esclusivamente da potassio cloruro.

c) Per ciascun campione si calcola la percentuale di valorizzazione equivalente omnicomprensiva (ϵ), ottenuta come sommatoria di ciascun scarto (Δx_i) moltiplicato per il relativo coefficiente di valorizzazione (α_i), diviso per la sommatoria dei titoli dichiarati (xd)



moltiplicati per i rispettivi coefficienti di valorizzazione. La valorizzazione equivalente, viene espressa in percentuale con la seguente formula:

$$\varepsilon = \frac{\sum \alpha_i \cdot \Delta x_i}{\sum x d_i \cdot \alpha_i} \cdot 100$$

d) Sui campioni prelevati allo stesso fabbricante negli ultimi 24 mesi e risultati entro le tolleranze di legge, viene calcolata la media dei valori ottenuti mediante l'algoritmo precedentemente descritto. Il risultato di tale media esprime l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze.

e) Si individua lo «sfruttamento sistematico delle tolleranze» quando, dopo un numero (n) campioni con $n \geq 6$, l'indice di cui al punto d) risulta inferiore al valore individuato mediante la seguente funzione matematica:

$$t_r = - \frac{3,8}{e^{0,3\sqrt{n-1}}}$$

dove:

n = numero dei campioni.

f) Ai fini del presente metodo, si definiscono campioni «gravemente irregolari» quelli per i quali la percentuale di valorizzazione equivalente risulta inferiore al limite (t_{g_i}) = - 11,4%.

g) Su tutti i campioni controllati (regolari ed irregolari) ed appartenenti allo stesso fabbricante, viene calcolata la media dei valori di (e). Il risultato di tale media esprime l'indice di qualità della produzione complessiva del singolo fabbricante.

TABELLA A

xd	Δx max
1	2,1
2	2,2
3	2,3
4	2,4
5	2,5
6	2,6
7	2,7
8	2,8
9	2,9
10	3,0
11	3,1
12	3,2
13	3,3
14	3,4
15	3,5
16	3,6
17	3,7
18	3,8
19	3,9
20	4,0
21	4,1
22	4,2




TABELLA A (segue)

xd	Δx max
23	4,3
24	4,4
25	4,5
26	4,6
27	4,7
28	4,8
29	4,9
30	5,0
31	5,1
32	5,2
33	5,3
34	5,4
35	5,5
36	5,6
37	5,7
38	5,8
39	5,9
40	6,0



Allegato 13
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.
2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei fertilizzanti".
3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.



Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualita'
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di
P. IVA:
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....

iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero

chiede l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del tipo, denominazione commerciale

*Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi, numero d'ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.*



Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante.

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data

Firma



Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di
P. IVA:
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....
iscritta al "Registro dei Fabbrianti di fertilizzanti" con numero

dichiara:

- 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti:
.....
.....
- 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:
.....
.....
- 3. altro:
.....
.....

Data

Firma



Parte seconda**Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.
5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.
6. Detti fertilizzanti devono:
 - a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
 - b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
 - c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.
7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei fertilizzanti".
8. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.

